



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021:RETTIFICHE

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, regolarmente convocato in videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 5/2020 del 04.11.2020, è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERUZZO CORNETTO MAURO	Sindaco	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Vice Sindaco	X	
NOASCONE MAURO	Assessore	X	
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Consigliere		X
NEGRO FRER ROSITA	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere		X
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere	X	
BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	Consigliere	X	
NEGRO ROCASSIN DANIEL	Consigliere	X	
PEROTTI LUCIANO CARLO	Consigliere	X	
BERNARDO LUCA	Consigliere	X	
Totale		9	2

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale **CARPINELLI Dott.ssa Pia**

Il Signor **PERUZZO CORNETTO MAURO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 TUEL	Responsabile di Servizio	Firma
Parere di regolarità tecnica contabile favorevole	Il Responsabile del Servizio Finanziario Bertoldo rag. Marco	F.to

Totale presenti n. 9. Sono assenti giustificati i consiglieri Bruno Mattiet Giovanni e Tuberosa Ezio.

Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021:RETTIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Segretario Comunale.

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e validato, con esito positivo dal Consorzio Canavesano Ambiente (Prot. 0001185 del 31/05/2021) il quale espone un costo complessivo di € 246.751,00 costituito da € 69.712,00 per costi fissi ed € 177.039,00 per costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2021 di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la delibera di consiglio n. 24 del 28/06/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021".

Verificato che le tabelle di calcolo della deliberazione approvate con delibera di CC n. 24/2021 di determinazione della tariffa riportavano, per mero errore materiale, sulla quota fissa del tributo per le utenze domestiche con unico occupante, una riduzione del 40% non più prevista nel nuovo regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 28 giugno 2020.

Valutato pertanto che si rende necessario porre rimedio a detto errore materiale con una rideterminazione delle tariffe, eliminando la riduzione applicata. Preso atto che tale modifica comporta una rideterminazione della tariffa della quota fissa per tutte le utenze domestiche passando dalle attuali 0,59232 a 0,56797 rimanendo invariati tutti gli altri parametri.

Visti:

• il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il pagamento avverrà in tre rate le cui scadenze verranno decise con successivo atto della Giunta Comunale, almeno un mese prima della scadenza della prima rata;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, che successivamente all'approvazione delle precedenti tariffe nel consiglio del 28/06/2021 tale termine è stato prorogato al 31/07/2021.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Considerato inoltre che nell'art n. 10 del regolamento comunale Tari viene demandato al Consiglio l'approvazione del numero dei componenti per le seconde case non di residenza e pertanto di stabilire nella delibera delle tariffe per ogni anno, nella parte variabile, il numero di componenti; Considerato necessario procedere a rettificare la precedente deliberazione n. 24 del 28.06.2021 in quanto per refuso materiale per le seconde case di persone residenti era rimasto indicato n. 1 componente, indicando il numero esatto dei componenti per le seguenti casistiche, da considerarsi valido per l'anno 2021:

n. 2 componenti per le seconde case di persone residenti;

n. 2 componenti per tutte le altre abitazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario;

Si collega il consigliere Tuberosa Ezio;

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 10
voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di riapprovare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato della presente deliberazione così come modificato rispetto al precedente e puntualmente esplicito in premessa;

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

4) di dare atto che i componenti da considerarsi validi per l'anno 2021 sono i seguenti:

n. 2 componenti per le seconde case di persone residenti;

n. 2 componenti per tutte le altre abitazioni;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 per cento;

6) di stabilire che il pagamento avverrà in tre rate le cui scadenze verranno decise con successivo atto della Giunta Comunale, almeno un mese prima della scadenza della prima rata;

7) di dare atto, che è intenzione dell'amministrazione stabilire delle riduzioni per le utenze non domestiche che, causa il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e che tali riduzioni saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n.73), destinato alle agevolazioni 2021 per €. 9.689,00, ci si riserva di

confermare la percentuale da applicare per le utenze non domestiche con atto della Giunta Comunale;

8) di dare atto che residuano dall'anno 2020 fondi derivanti dal contrasto Covid 19, da utilizzare per riduzione Tari, per € 17.542,00 e che l'utilizzo degli stessi verrà destinato, qualora attuabile in base alle disposizioni in materia, a riduzioni specifiche per le utenze domestiche e che si adotterà successiva delibera di Giunta Comunale in cui saranno individuate nel dettaglio le modalità di applicazione del beneficio. Ci si riserva eventualmente di integrare tale fondo con risorse proprie dell'ente tratte dalla fiscalità generale.

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to PERUZZO CORNETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARPINELLI Dott.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La D.C.C. n. 30 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente accessibile al pubblico a titolo di pubblicità legale dal 08/09/2021 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARPINELLI Dott.ssa Pia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Locana, li 08/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Art.134 d. lgs 267/2000

art.134,co. 3,TUEL 27-lug-2021	La D.C.C. n. 30 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dal 08/09/2021 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL). In ossequio all'orientamento consolidato espresso della Cassazione Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
art.134,co.4, TUEL 27/07/2021	Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,67616	0,56797	0,90	242,85237	0,19260	42,09603
Utenza domestica (2 componenti)	0,84	0,67616	0,56797	1,05	242,85237	0,19260	49,11203
Utenza domestica (3 componenti)	0,84	0,67616	0,56797	1,20	242,85237	0,19260	56,12804
Utenza domestica (4 componenti)	0,84	0,67616	0,56797	1,40	242,85237	0,19260	65,48271
Utenza domestica (5 componenti)	0,84	0,67616	0,56797	1,60	242,85237	0,19260	74,83739
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,84	0,67616	0,56797	1,80	242,85237	0,19260	84,19206

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,82181	0,41912	8,00	0,09127	0,73016
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,82181	0,65745	8,00	0,09127	0,73016
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,82181	0,51774	5,20	0,09127	0,47460
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,82181	0,35338	6,00	0,09127	0,54762
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,82181	1,09301	15,00	0,09127	1,36905
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,82181	0,74785	12,00	0,09127	1,09524
107-Case di cura e riposo	1,00	0,82181	0,82181	10,00	0,09127	0,91270
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,20	0,82181	0,98617	18,00	0,09127	1,64286
109-Banche ed istituti di credito	1,10	0,82181	0,90399	8,00	0,09127	0,73016
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,82181	0,91221	11,00	0,09127	1,00397
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,82181	1,24915	13,00	0,09127	1,18651
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,82181	0,85468	10,50	0,09127	0,95834
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,82181	0,95330	11,00	0,09127	1,00397
114-Attività industriali con capannoni di produzione	1,82	0,82181	1,49569	15,00	0,09127	1,36905
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,82181	0,89577	9,10	0,09127	0,83056
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,40	0,82181	1,97234	20,00	0,09127	1,82540
117-Bar, caffè, pasticceria	1,90	0,82181	1,56144	18,00	0,09127	1,64286
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,82181	1,95591	12,00	0,09127	1,09524
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,82181	2,14492	11,00	0,09127	1,00397
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	0,82181	2,46543	21,00	0,09127	1,91667
121-Discoteche, night club	1,64	0,82181	1,34777	13,45	0,09127	1,22758
122-Magazzini senza vendita diretta	0,51	0,82181	0,41912	5,50	0,09127	0,50199